

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI**SEZIONE I – INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE****a) Dati relativi all'intermediario persona fisica**

Nome e Cognome	Vanessa Salviato
Qualifica	Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del broker (dipendente/collaboratore)
Numero, sezione e data di iscrizione nel RUI	02/08/2010, Sezione E, nr. iscrizione E000350097

b) Dati relativi all'intermediario persona giuridica per la quale è svolta l'attività di distribuzione

Marsh S.p.A. Sede Legale: Viale Bodio, 33 – 20158 Milano Iscritta dal 12.03.2007 alla Sez. B del R.U.I. con il nr. B000055861 Tel. 02 485381 Sito internet: www.marsh.it PEC: marsh@cert.marsh.it	
<u>Altre sedi operative</u>	
Via Roberto Bianchi snc – 60131 Ancona Tel. 071 9500009 Fax 071 9500002	Corso Vittorio Emanuele, 30 – 70122 Bari Tel. 080 2460382 – Fax 080 2460383
Via Stezzano, 87, 24121 Bergamo Tel. 035 4504606 Fax ===	Via Montebello, 2 – 40121 Bologna Tel. 051 42171.11 Fax 051 251083
Via Cefalonia, 55 – 25124 Brescia Tel. 030 22087.11 Fax 030 22087.40	Via San Lucifero, 65 – 09125 Cagliari Tel. 070 657438 Fax ===
Viale Vittorio Veneto, 30 – 95127 Catania Tel. 095 25037.11 Fax 095 25037.26	Via Santo Spirito, 11 Palazzo Frescobaldi – 50125 Firenze
Viale Padre Santo, 5 – 16122 Genova Tel. 010 83739.1 Fax 010 83739.32	Piazza Vilfredo Pareto, 3 – 46038 Mantova Tel. 0376 2542.11 Fax 0376 340751
Via Calabria, 31 – 20158 Milano Tel. 02 48538.1 Fax 02 48538.300	Via San Crispino, 114 – 35129 Padova Tel. 049 82854.11 Fax 049 8070776
Viale di Villa Grazioli, 23 – 00198 Roma Tel. 06 54516.1 Fax 06 5919718	Via Cavour, 1 – 10123 Torino Tel. 011 56547.1 Fax 011 542215
Via Traversa Valdichiana Est 70/A – 53049 Torrita di Siena	Via Settevalli, 133/F – 06124 Perugia

L'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta è l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) con sede in Roma 00187 - Via del Quirinale, 21.

Il contraente può verificare gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari sopra indicati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO

L'intermediario ha messo a disposizione nei propri locali il seguente elenco:

- a) elenco obblighi di comportamento cui l'intermediario adempie, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n.40/2018.

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a).

SEZIONE III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Con riferimento a potenziali situazioni di conflitti di interessi, si informa che:

- a) Marsh S.p.A. non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale di alcuna impresa di assicurazione;
- b) non vi sono imprese di assicurazione o imprese controllanti un'impresa di assicurazione che detengono partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Marsh S.p.A..

SEZIONE IV – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

- a) L'attività di distribuzione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente ha la facoltà di inoltrare il reclamo per iscritto in qualsiasi momento a:
 - l'impresa di assicurazione, trasmettendo il reclamo secondo le modalità e i recapiti indicati nel Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (nel seguito anche il "DIP Aggiuntivo") relativo al prodotto assicurativo dell'impresa stessa;
 - Marsh S.p.A., utilizzando uno in alternativa dei seguenti canali:
 - A mezzo posta ordinaria** – Marsh S.p.A. – Viale Luigi Bodio, 33 – 20158 Milano (MI)
All'attenzione della Funzione Reclami;
 - Via e-mail** – Casella: reclami@marsh.com;
 - A mezzo posta elettronica certificata (PEC)**: reclami.marsh@cert.marsh.it

- c) In caso di rapporto di libera collaborazione tra Marsh S.p.A. e altri intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221, i reclami sono gestiti dall'intermediario che ha il rapporto diretto con l'impresa di assicurazione, la quale ultima provvederà a comunicare l'esito del reclamo stesso.
- d) Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di Marsh S.p.A. o dell'impresa di assicurazione entro il termine di legge, può rivolgersi all'IVASS, Servizio di Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo medesimo secondo quanto indicato nel DIP Aggiuntivo relativo al prodotto assicurativo dell'impresa.
- e) Si rammenta, inoltre, la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nel DIP Aggiuntivo.
- f) Gli assicurati possono rivolgersi al Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione (c/o CONSAP S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma - Tel. +39 06 857961 – email: segreteria.fgs@consap.it), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito da Marsh S.p.A. o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di assicurazione indicata alla precedente lettera a).

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Nome e Cognome	Vanessa Salvato
Qualifica	Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del broker (dipendente/collaboratore)
Numero, sezione e data di iscrizione nel RUI	02/08/2010, Sezione E, nr. iscrizione E000350097

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI**SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE**

Con riferimento al contratto proposto, Marsh S.p.A. (anche l'“**Intermediario**”):

- agisce su incarico del cliente;

SEZIONE II – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

Con riguardo al contratto proposto, Marsh S.p.A.:

- a) non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 209/2005 ss.mm. (Codice delle Assicurazioni Private), né una raccomandazione personalizzata
- b) distribuisce contratti in assenza di uno specifico obbligo di offrire esclusivamente i prodotti di una o più imprese di assicurazione;

SEZIONE III – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

Con riguardo al contratto proposto, Marsh S.p.A., quale intermediario iscritto nella sezione B del RUI, per conto del quale opera l'intermediario persona fisica sopra indicato, percepisce:

- a) una remunerazione pagata dall'impresa di assicurazione a titolo di provvigione in misura percentuale rispetto al premio globale dovuto dal contraente;

SEZIONE IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

Con riferimento ai premi relativi al contratto proposto:

- a) i premi pagati dal contraente all'Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dall'impresa di assicurazione, se regolati per il tramite dell'Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso;
- b) è previsto il pagamento tramite:
 - ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario che abbiano quale beneficiario Impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
- c) Marsh S.p.A.:
 - **è** autorizzata all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa di assicurazione **GENERALI ITALIA S.p.A.**. Conseguentemente, il pagamento del premio eseguito in buona fede a Marsh S.p.A. e/o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione, con effetto liberatorio per il contraente/assicurato e conseguente impegno dell'impresa (e delle eventuali imprese coassicuratrici, nel caso di polizza in coassicurazione) a garantire la copertura assicurativa in oggetto.

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Nome e Cognome	Vanessa Salviato
Qualifica	Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del broker (dipendente/collaboratore)
Numero, sezione e data di iscrizione nel RUI	02/08/2010, Sezione E, nr. iscrizione E000350097

SEZIONE I - REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

a) prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione Marsh:

- consegna/ mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell'intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (**Allegato 3** al Regolamento Ivass n. 40/2018);
- consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (**Allegato 4** al Regolamento Ivass n. 40/2018);

b) consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;

c) è tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione (**Test Demands and Needs**);

d) ha l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel Target Market Positivo identificato dal produttore per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle Target Market Negativo, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di all'art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.

e) è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

SEZIONE II – REGOLE SUPPLEMENTARI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI¹

a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'**Allegato 4-bis** al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

b) obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto (**dichiarazione di adeguatezza / dichiarazione di appropriatezza**).

c) in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza (**dichiarazione di adeguatezza**).

d) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione (**dichiarazione di appropriatezza o di non appropriatezza**)

e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione (**dichiarazione di appropriatezza o di non appropriatezza**).

f) obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

¹ Solo in caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIP's)